REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 136/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Valeria Mistretta	Consigliere relatore
Elena Brandolini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di Mauro CONTINI, nato a Cagliari il 29 dicembre 1962 e residente in Sinnai (CA), via Raffaello Sanzio n. 39, C.F. CNTMRA62T29B354Y, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio NICOLINI (C.F. NCLNTN66P27B354B pec avv.antonionicolini@pec.abclex.it) e Roberto DELOGU (C.F. DLGRRT67M12B354P pec roberto.delogu@pec.studiolegaledelogu.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in via Cugia n. 5 a Cagliari.

Visto l'atto di citazione depositato il 26 giugno 2024, iscritto al n. 26218 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e l'Avvocato Antonio NICOLINI nell'interesse

del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 26 giugno 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio Mauro CONTINI per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Città Metropolitana di Cagliari, della somma di euro 233.319,00 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una comunicazione del 24 maggio 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, che informava della richiesta di avvio del procedimento penale formulata nei confronti di Mauro CONTINI; con successiva PEC del 6 marzo 2023 sono stati trasmessi gli atti del relativo giudizio (R.G. 556/2021), conclusosi con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 285 dell'8 marzo 2023, passata in giudicato il 4 settembre 2023.

Il convenuto è stato condannato in via definitiva, tra l'altro, per il reato di peculato ex 314 c.p. poiché, in qualità di titolare dell'omonima agenzia di pratiche auto e incaricato di pubblico servizio, si era appropriato delle somme destinate al versamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli (IPT) riferite a 469 pratiche relative a passaggi di proprietà, per un importo complessivo di euro 116.659,57; più precisamente, dopo aver redatto l'atto del passaggio di

proprietà dei veicoli e aver ricevuto dai clienti il pagamento comprensivo della quota IPT, aveva omesso di effettuare la registrazione degli atti e di versare l'imposta alla Città metropolitana di Cagliari.

I fatti acclarati in via definitiva consistevano nel doloso ripetuto mancato riversamento, da parte del sig. CONTINI, di risorse erariali maneggiate, in virtù del rapporto di servizio instaurato con la Città metropolitana di Cagliari, per l'attività di riscossione delle somme dovute dai contribuenti a titolo di IPT sulle operazioni di trasferimento della proprietà di autoveicoli da iscrivere al P.R.A.

Secondo la Procura attrice, il sig. CONTINI deve essere chiamato a rispondere del danno all'immagine cagionato alla Città metropolitana di Cagliari per effetto della lesione della fiducia nell'affidabilità e nella trasparenza dell'operato della PA a causa delle appropriazioni perpetrate nell'ambito dei procedimenti curati dal convenuto, con coinvolgimento di una molteplicità di utenti, che hanno dovuto ripetere il pagamento dell'imposta una volta avvedutisi del mancato riversamento da parte dello stesso. La vicenda ha determinato un vasto clamore mediatico.

La quantificazione del danno deve essere effettuata, in termini vincolanti anche per la Procura e salvo differente determinazione del Giudice, anche nell'esercizio del potere riduttivo che gli compete, ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 1 della l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 62 della l. n. 190/2012, in euro 233.319,00, pari al doppio dell'utilità illecitamente percepita dal medesimo.

Il sig. CONTINI ha ricevuto l'invito ai sensi dell'art. 67 c.g.c. e ha presentato

deduzioni, che non hanno consentito di ritenere superata la necessità dell'azione erariale, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

In risposta all'invito, la difesa ha osservato che non esiste nocumento per la Città Metropolitana di Cagliari, poiché i contribuenti hanno provveduto all'integrale pagamento, duplicandolo, dell'imposta dovuta, e per tale motivo l'Ente non si è costituito parte civile nel processo penale; inoltre, il sig. CONTINI versava in una situazione di non imputabilità per incapacità di intendere e di volere, come dimostrato dalla CTU resa nel giudizio penale, tanto che la sentenza ha riconosciuto la seminfermità e la conseguente applicazione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p., circostanza che eliderebbe il dolo.

La Procura ha replicato che in questa sede non si agisce per una voce di danno patrimoniale, ma per il danno non patrimoniale subito dalla Città Metropolitana di Cagliari, lesa nel suo prestigio e nel suo onore dalle azioni appropriative del CONTINI; gli importi sottratti dallo stesso, infatti, in questo giudizio rilevano solo come parametro per la quantificazione del danno all'immagine, alla luce della presunzione legale di cui al comma 1-sexies dell'art. 1 della l. n. 20/1994, vincolante anche per la Procura in assenza di prove che consentano un suo superamento e salvo, comunque, l'esercizio del potere riduttivo del Giudice.

L'Ufficio requirente ha, inoltre, osservato che, per la sussistenza della causa di non imputabilità di cui all'art. 2046 c.c., occorre una condizione di assenza della capacità di intendere e di volere che escluda la possibilità di una libera autodeterminazione nel contesto in cui si opera e di una comprensione del

significato delle proprie scelte e azioni, nonché il valore sociale degli atti compiuti. Di contro, dalla lettura della perizia redatta dalla CTU emerge come Mauro CONTINI avesse piena consapevolezza della propria condotta e dei suoi effetti dannosi, ma solo errasse nella qualificazione giuridica degli stessi; del resto, il Giudice penale ha ritenuto di applicare l'art. 89 c.p. e non l'art. 85 c.p.

Inoltre, rispetto alla valutazione operata dal Giudice penale, "L'accertamento della incapacità di intendere e volere nel giudizio contabile, essendo articolato sull'impianto giuridico del giudizio civile, è più rigoroso" e "In questo senso la previsione dell'art. 2046 c.c. diverge sostanzialmente dalla previsione dell'art. 85 c.p., considerate anche le esigenze di tassatività in sede penale con l'indicazione delle cause che determinano incapacità naturale, mentre in sede civile la valutazione spetta al giudice che deve individuarla in concreto caso per caso".

Secondo la prospettazione attorea, quindi, sotto il profilo soggettivo, assodata la riferibilità della condotta al soggetto agente per insussistenza di una causa di non imputabilità, non emergerebbero dagli atti né sarebbero state offerte dalla difesa argomentazioni per escludere la coscienza e la volontà delle condotte appropriative del CONTINI che consapevolmente ha trattenuto per sé denaro di cui aveva ben chiara l'appartenenza pubblica, sebbene potesse nutrire confusione sulle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

Il sig. Mauro CONTINI si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Antonio NICOLINI e Roberto DELOGU con memoria depositata il 26 maggio 2025, nella quale si chiede: in via preliminare, di dichiarare

inammissibile l'azione proposta dalla Procura attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51, comma 6, del D.lgs. n. 174/2016 per insussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, per carenza dell'elemento psicologico del dolo erariale; nel merito, di rigettare la domanda attorea siccome infondata, stante la totale assenza del danno contestato, con conseguente carenza di danno all'immagine; ancora nel merito, in via meramente subordinata, di ridurre la pretesa, previa valorizzazione dei profili evidenziati nella memoria. In via istruttoria, si deduce Consulenza Tecnica d'Ufficio tesa ad acclarare in capo al convenuto la mancanza di capacità di intendere e di volere ex art. 428 cod. civ. (intesa quale possibilità minima di comprendere che la propria condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come agire), alla luce del quadro clinico descritto nella sentenza penale n. 285/2023.

Premessa un'ampia ricostruzione normativa del danno all'immagine, nel libello difensivo è evidenziato che nel caso in esame non si rinviene, e in ciò consisterebbe il vizio di inammissibilità dell'azione ex art. 51, comma 6, D.lgs. n. 174/2016, l'indefettibile elemento psicologico costituito dal dolo, da intendersi – a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, della legge n. 120/2020 e successive proroghe, applicabili *ratione temporis* - quale volontà della condotta antidoverosa, nonché volontà dell'evento dannoso, ritenendosi superati i contrari orientamenti seguiti in passato dalla giurisprudenza contabile. La mancata prova della "volontarietà dell'evento dannoso" comporterebbe il non accoglimento della domanda attrice, atteso che l'onere della prova è a carico della Procura regionale.

Siffatta volontarietà dell'evento dannoso dovrebbe escludersi in radice nel caso di specie, ove si considerino adeguatamente le condizioni cliniche e psicologiche dell'odierno convenuto, imputato in sede penale, ben recepite nell'elaborato peritale posto a fondamento della decisione del Tribunale di Cagliari n. 285/2023.

Di qui l'impossibilità di connotare in termini di "dolo erariale" la condotta a suo tempo posta in essere dal CONTINI. In ogni caso, poiché l'onere della prova della mancanza di capacità di intendere e di volere ex art. 428 cod. civ. (intesa quale possibilità minima di comprendere che la propria condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come agire), grava sulla parte che l'ha invocata a motivo della non imputabilità del fatto dannoso, nella memoria difensiva si insta affinché la Corte voglia disporre idonea CTU tesa ad acclarare in capo al convenuto la "volontarietà dell'evento dannoso", alla luce del quadro clinico di cui sopra.

Nel merito, per i difensori vi è la totale assenza del danno contestato "a monte" e, per l'effetto, del danno all'immagine ipotizzato in questa sede.

Dagli atti di causa emergerebbe, infatti, che non vi è stato alcun danno per la Città Metropolitana in quanto il tributo è stato comunque incassato, avendo i contribuenti interessati duplicato il versamento dell'imposta.

Di conseguenza, vi sarebbe l'assoluta infondatezza della pretesa azionata, stante l'impossibilità di applicare l'art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994 (introdotto dall'art. 62 L. n. 190/2012) nel caso in cui il danno sia pari a zero.

Qualora residuasse un ipotetico danno, sarebbe onere della Procura fornire

prova dell'*an* e del *quantum*.

In via meramente subordinata, nella memoria si chiede di valorizzare adeguatamente la circostanza che sono trascorsi ormai molti anni dalla realizzazione dei fatti delittuosi (intervenuti nel lasso temporale ricompreso tra il 2012 e il 2021), con una conseguente apprezzabile attenuazione della forza lesiva riveniente dagli illeciti perpetrati; il fatto che la divulgazione giornalistica della vicenda è stata minima e limitata nel tempo, con un impatto mediatico modesto; l'evenienza che la P.A. asseritamente danneggiata ha negato di aver subito alcun danno patrimoniale.

All'udienza del 19 giugno 2025, il P.M. si è opposto alla richiesta della difesa di acquisire una nuova CTU, ritenendo che si possa fare integrale riferimento a quella già in atti, che non riporta vizi logici e si esprime chiaramente sulla capacità di intendere e di volere del convenuto.

Inoltre, il PM ha evidenziato l'autonomia del danno all'immagine rispetto a quello patrimoniale, sostenendo che l'integrale recupero di quest'ultimo non faccia venir meno il primo. Al riguardo, ha richiamato la consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione, di cui cita in particolare la Sentenza n. 224/2022.

In merito al "*quantum*", pur rimettendosi alle valutazioni del Collegio per l'esercizio del potere riduttivo, ha ribadito che nel caso di specie dovrebbe trovare piena applicazione il doppio tangentizio, non essendovi elementi per superare il criterio previsto dal Legislatore (L. 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 comma 1 sexies). Per il resto, il P.M. ha confermato l'atto scritto e le conclusioni ivi riportate.

L'Avvocato NICOLINI, in merito al profilo soggettivo, ha escluso che vi sia la certezza di una condotta dolosa da parte del suo assistito. Ha sostenuto, infatti, che, partendo dalla sentenza penale definitiva e passata in giudicato (posta a fondamento dell'odierno giudizio), si possa ritenere l'insussistenza del dolo erariale, tenuto conto della perizia utilizzata nel processo penale, ancorché il giudizio contabile presupponga differenti modalità di accertamento del dolo. Nell'ipotesi in cui il Collegio non giunga a tale conclusione, il difensore ha insistito per una nuova consulenza tecnica (richiesta nella memoria depositata), al fine di accertare la volontarietà dell'evento dannoso anche in rapporto alle conseguenze derivanti dai fatti contestati.

Sotto il profilo oggettivo, con riferimento alla quantificazione del danno, l'Avvocato NICOLINI ha sostenuto che il criterio del doppio tangentizio non sarebbe applicabile al caso in discussione, poiché non vi sarebbe alcun danno patrimoniale (quantunque in questa sede si discuta di danno non patrimoniale). Inoltre, ha osservato che la Città Metropolitana di Cagliari è stata erroneamente individuata quale amministrazione danneggiata nell'atto di citazione, poiché tale ente è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre i fatti contestati dal 2012 fino al 31 dicembre 2016 riguarderebbero la Provincia di Cagliari, ossia un'amministrazione diversa. Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che l'imposta, di cui il convenuto ha omesso il riversamento, ossia l'I.P.T. (imposta provinciale di trascrizione) è di peculiare spettanza della Provincia e non della Città Metropolitana. Il patrocinatore ha evidenziato, altresì, che l'atto di citazione non specifica i

Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari, né quelli interessati dal mancato riversamento dell'imposta e non indica nemmeno i Comuni di residenza di coloro che hanno effettuato il doppio versamento. Pertanto, ha insistito sulla richiesta di esercizio del potere riduttivo da parte del Collegio e ha confermato le conclusioni contenute nell'atto difensivo depositato.

Il P.M. ha replicato che l'eventuale imprecisione nell'individuare l'amministrazione danneggiata non pregiudica la validità dell'atto di citazione, poiché il Giudice può addivenire a conclusioni diverse pure nell'individuazione dell'amministrazione interessata, senza che ciò determini un vizio di ultrapetizione.

Considerato in

DIRITTO

L'azione della Procura regionale è parzialmente fondata, potendo trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi previsti dalla legge per potersi addivenire a una sentenza di condanna per il danno all'immagine secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009 (da leggersi in uno con l'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994), essendo stata allegata la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 285 dell'8 marzo 2023, passata in giudicato il 4 settembre 2023. per un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione ed essendo comprovato anche l'ulteriore elemento del *clamor fori*.

Dai comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto è indubbiamente derivato un *vulnus* al prestigio dell'Amministrazione. Indubbio, appare, infatti, che la condotta illecita in questione abbia avuto una certa risonanza sociale, come comprovato dagli articoli di stampa versati in atti.

Sotto il profilo soggettivo, la prospettazione difensiva tesa a dimostrare che l'Ufficio requirente non avrebbe fornito la prova del dolo in capo al sig. CONTINI non appare conferente, considerato che il convenuto ha causato il danno con una condotta omissiva, in quanto, dopo aver redatto l'atto del passaggio di proprietà dei veicoli e aver ricevuto dai clienti il pagamento comprensivo della quota IPT, aveva omesso di effettuare la registrazione degli atti e di versare l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli alla Provincia di Cagliari prima e alla Città metropolitana di Cagliari poi.

Anche alla luce dell'art. 21, comma 1, della legge n. 120/2020 e successive proroghe, per le condotte omissive è sufficiente dare prova della colpa grave che, nella fattispecie in discussione, relativa al danno all'immagine derivato dalla condotta sopra delineata, risulta ampiamente provata.

Dalla CTU disposta nel processo penale e dalla sentenza sopra richiamata emerge, infatti, che il sig. CONTINI ha posto in essere le omissioni per le quali è stato condannato, anche se non aveva piena consapevolezza dell'antigiuridicità delle conseguenze delle sue azioni. Il Collegio ritiene, quindi, di non dover disporre una nuova CTU, come richiesto dalla difesa, alla luce della presenza di prove sufficienti a supportarne la decisione.

Per quanto attiene all'eccezione relativa all'individuazione nell'atto di

citazione dell'Amministrazione danneggiata, la Sezione osserva che la Città Metropolitana di Cagliari è subentrata alla Provincia di Cagliari ricomprendendo il comune di Sinnai, nel quale il convenuto aveva l'agenzia di pratiche auto. Sul punto si osserva che l'elencazione dei Comuni rientranti nel nuovo Ente da parte della Procura non appare necessaria, visto che è contenuta in leggi e delibere regionali.

Tuttavia, la quantificazione del danno all'immagine riportata nell'atto di citazione non tiene nella dovuta considerazione la portata concreta della vicenda di rilievo erariale, al fine di effettuare un'equa valutazione delle conseguenze risarcitorie della lesione cagionata all'immagine dell'Amministrazione.

Il Collegio ritiene, quindi, di dover procedere equitativamente, superando il criterio posto dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.

Nel caso *de quo*, considerato che non vi è stato danno patrimoniale per l'Amministrazione in quanto i contribuenti hanno ripetuto il pagamento dell'imposta una volta avvedutisi del mancato riversamento da parte del sig. CONTINI; che l'impatto mediatico negativo non è stato considerevole; che il convenuto era una figura non organica all'Ente danneggiato, ma solo legata da un rapporto di servizio, e che appare evidente la *culpa in vigilando* di chi, negli anni, avrebbe dovuto verificare che i versamenti avvenissero correttamente, il Collegio accoglie parzialmente la richiesta di condanna del sig. CONTINI per il danno all'immagine, reputando equa la sua liquidazione nella misura di euro 30.000,00, importo comprensivo della rivalutazione monetaria.

Dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** Mauro CONTINI a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore della Città Metropolitana di Cagliari, la somma di **euro 30.000,00** (diconsi euro trentamila/00) per danno all'immagine, oltre agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

-condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di **euro 73,18** (diconsi euro settantatre/18).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 10/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus